## CODICE DI CONDOTTA

## Associazione Italiana Persone Esperte in Supporto tra Pari (AIPESP)

Tutti gli Esperti in Supporto tra Pari (ESP) associati ad AIPESP, si impegnano ad aderire e rispettare, per tutta la durata della partecipazione alla stessa, il presente Codice di Condotta.

L'inosservanza del Codice di Condotta è sanzionabile dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione Etica, in modo proporzionale alla gravità delle azioni od omissioni del Socio.

Tutti gli ESP associati ad AIPESP si impegnano:

- acquisire e mantenere un appropriato livello di competenza professionale e perseguire un costante accrescimento di conoscenze e di capacità nell'ambito dell'esercizio della propria professione attraverso gli strumenti della formazione continua con le modalità previste dallo Statuto dell'Associazione;
- · a fornire prestazioni in linea con lo Statuto e il Codice Deontologico;
- ad agire con integrità e nell'interesse della salvaguardia della reputazione della propria professione;
- a mantenere un atteggiamento di disponibilità alla comunicazione, alla condivisione e all'ascolto, in modo non giudicante ma assertivo con gli altri professionisti, con i fruitori dei propri servizi e con tutte le persone coinvolte nell'attività;
- a mantenere una comunicazione veritiera, chiara e corretta con l'Associazione, comunicando tempestivamente ogni variazione inerente ai dati personali o alla propria attività professionale;
- a comunicare tempestivamente all'Associazione qualsiasi situazione conflittuale o in contrasto al Codice di Condotta o di eventuali procedimenti civili e/o penali legati all'esercizio della propria attività professionale e comunque di qualsiasi fatto che possa influire sulla propria permanenza nell'Associazione;
- a riconoscere la diversità come risorsa e non operare alcuna discriminazione di razza, genere, età, orientamento sessuale, religione o di credo;
- rispettare la disciplina che regola il conflitto di interessi contenuta in leggi e regolamenti, svolgendo la propria attività e/o incarico nel rispetto della vigente normativa e del presente Codice;
- ad assicurare la riservatezza e la privacy non divulgando informazioni o notizie ottenute grazie allo svolgimento della propria attività professionale, se non espressamente richiesto dalla legge o autorizzato dagli interessati.

Nel caso in cui il socio violi le regole deontologiche o assuma un comportamento non in linea con le stesse, il Consiglio Direttivo, sentita la Commissione Etica, adotterà i provvedimenti disciplinari previsti: ammonimento, sospensione e radiazione del socio dall'Associazione (Codice Deontologico art. 22).

L'associato può presentare ricorso avverso la sanzione comminata dal Consiglio Direttivo applicando le disposizione previste dall'Art. 21 del Codice Deontologico.